



**COLDIRETTI**

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

**Protocollo: 755/AT**  
AS/

c.a. dr. Maurizio DESANTIS  
SVIRIS XI - Settore  
fitosanitario, dei fertilizzanti e  
del materiale di propagazione

Roma, 08/09/2009

MIPAAF

**OGGETTO: uso sostenibile fitofarmaci. Osservazioni alla bozza di Piano d'azione nazionale**

Il *Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci* ad una prima valutazione di carattere generale se, per alcuni aspetti, appare sostanzialmente condivisibile, per altri solleva delle perplessità e necessiterebbe di ulteriori momenti di approfondimento nell'ambito di un Tavolo istituzionale al quale partecipino, oltre a codesta Amministrazione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, insieme alle Organizzazioni Professionali Agricole ed alle associazioni rappresentative del settore dei fitofarmaci in osservanza del principio di concertazione.

Il Piano, che appare piuttosto ambizioso, non menziona le risorse finanziarie di cui ci si intende avvalere per porre in atto le misure indicate e, questo, è un aspetto centrale, considerato che la formazione e l'informazione devono essere adeguatamente supportate affinché gli obiettivi possano essere verosimilmente raggiunti.

L'esperienza degli anni pregressi dimostra, ad esempio, proprio per quanto riguarda il rilascio del c.d. *patentino* che in alcune Regioni i corsi di formazione professionale previsti sull'uso dei fitofarmaci sono stati bloccati per lunghi periodi proprio a causa della mancanza di adeguate risorse finanziarie con conseguenti difficoltà per le imprese agricole che necessitavano di rinnovare tale autorizzazione all'acquisto.



Pertanto, si ritiene che il Piano, oltre ad indicare le risorse finanziarie stanziabili, dovrebbe stabilire una scala di priorità rispetto alle azioni proposte ed ai soggetti destinatari delle stesse. In caso contrario, il rischio è che si produca un atto di indirizzo che, poi, di fatto, alla resa dei conti, rispetto al *budget* finanziario disponibile, resti del tutto inattuato.

La proposta è, quindi, che le misure indicate nel Piano riguardino prioritariamente le imprese agricole professionali come più avanti indicato. Del resto, il peso della responsabilità rispetto al corretto uso dei fitofarmaci grava sostanzialmente sugli imprenditori agricoli che sono chiamati a rispondere della qualità e della sicurezza dei prodotti di fronte al mercato ed ai consumatori e per i quali è più importante che siano adeguatamente previsti momenti di formazione ed aggiornamento rispetto alle buone pratiche agricole ed all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali

A tal fine, visto che in materia di fitofarmaci esiste una complementarità tra gli obblighi di formazione derivanti dalla legislazione in materia di fitofarmaci e quelli relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro sarebbe opportuno un coordinamento dei momenti formativi suggerendo, ad esempio, alle Regioni di evitare la duplicazione delle iniziative, al fine di evitare sprechi di risorse e moltiplicare il tempo che il lavoratore agricolo, sia esso autonomo o dipendente, è tenuto a dedicare a questo tema.

Sempre sul Piano generale, si osserva come il Piano manchi di qualsiasi riferimento ad un coordinamento istituzionale con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed ad un'attività di coinvolgimento delle Organizzazioni Professionali Agricole ponendosi come uno strumento di pianificazione di esclusiva elaborazione da parte del Ministero dell'Ambiente che evidentemente non tiene conto né delle competenze e del pregresso lavoro compiuto da parte dell'amministrazione dell'agricoltura, soprattutto in termini normativi in materia, né dell'esperienza e delle istanze proprie del mondo agricolo. È importante, pertanto, chiedere che sia adottato un sistema di concertazione che sia formalizzato nell'ambito del Piano.

Rispetto ad alcuni aspetti specifici, invece, si osserva quanto segue.

Non si condivide l'uso del termine *pesticidi* in quanto il piano d'azione in osservanza a quanto stabilito dalla proposta di direttiva e come chiarito dalla relazione di accompagnamento alla stessa, riguarda esclusivamente i prodotti fitosanitari e non anche i biocidi.

Oltretutto, il termine *pesticidi* contribuisce ad accentuare l'accezione negativa che tale parola ha assunto presso l'opinione pubblica, per cui sarebbe utile sostituirlo con la dicitura *fitofarmaci* o *agrofarmaci*, che privilegiano la funzione relativa alla difesa e alla cura delle colture.

In sostanza, i termini *fitofarmaco* e *agrofarmaco* appaiono maggiormente idonei a descrivere, in modo neutrale e diretto, il ruolo svolto da tali prodotti in agricoltura e, pertanto, sembrano quelli più corretti da utilizzare in un atto di indirizzo

Per quanto riguarda il paragrafo 1.2.1. *soggetti destinatari della formazione*, con riferimento alla definizione di *utilizzatori professionali*, si ritiene che, con riferimento alle imprese agricole, debbano essere considerate prioritariamente quelle che ai sensi dell'art. 1 del D Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 *Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38* sono definite come *imprenditori agricoli professionali (IAP)*. Si evidenzia, in merito, che sono le Regioni, con disposizioni *ad hoc*, a stabilire, nello specifico, i requisiti dello IAP ed ad accertare ad ogni effetto il possesso degli stessi.

In merito ai trattamenti aerei (capitolo IV) è opportuno che siano specificatamente indicate le tipologie di velivoli autorizzati ad essere impiegati nei trattamenti fitosanitari, visto che la normativa italiana in merito non è molto chiara e in alcuni casi si è posto il problema dell'ammissibilità o meno dei velivoli ultraleggeri.

Per quanto riguarda la difesa integrata il piano opera una distinzione tra IPM di base e IPM avanzata che non è chiaro se si riferisca a due diversi gradi di restrittività delle norme poste dai disciplinari di produzione o se si tratti di due fasi di adempimenti diverse. In merito pertanto urge un chiarimento con il Ministero dell'Ambiente visto l'importanza che la difesa integrata riveste per le imprese agricole in prospettiva del fatto che diventerà il metodo di produzione obbligatorio per l'agricoltura convenzionale, a partire dal 2014. E' importante che il piano preveda un esplicito coordinamento con gli uffici del MIPAAF che, da tempo, lavorano sulla difesa integrata e che hanno elaborato le linee guida alle quali si fa riferimento a livello nazionale.

Per quanto concerne la riduzione dell'uso di fitofarmaci nelle aree protette occorre fare attenzione a che i parchi non siano di per sé considerati aree vulnerabili da fitosanitari (v. ultima pagina del Piano) in quanto ciò non è rispondente all'allegato VII parte B del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale* in quanto sono le Regioni e le Province Autonome, che individuano specificatamente le aree in cui richiedere limitazioni o esclusioni d'impiego, in ogni caso, a seguito di monitoraggi ed indagini preliminari volti ad accertare lo stato di salute della acque e le condizioni dei suoli.

Oltretutto, al punto 4 dell'all. VII, parte BII, si dice che le zone di rilevante interesse naturalistico *possono* e non *devono* essere considerate zone vulnerabili dai prodotti fitosanitari, escludendo così ogni vincolo o limitazione di impiego non motivati.



Del resto, proprio perché una percentuale significativa dell'agricoltura italiana ricade nelle aree protette e in quelle della *Rete Natura 2000*, occorre individuare criteri di flessibilità nell'uso dei fitofarmaci che si ispirino al rispetto delle buone pratiche agricole e all'uso corretto di tali prodotti, piuttosto che prevedere un' indiscriminata riduzione quantitativa che rischierebbe di mettere in crisi le colture praticate in tali zone, con ripercussioni negative sull'assetto del territorio derivanti dall'eventuale abbandono dell'attività agricola.

Rispetto alla gestione delle aree protette, il PAN non evidenzia il ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, e sembra riproporre un orientamento vincolistico all'esercizio dell'agricoltura che non può essere condiviso in quanto contrastante con gli obiettivi della Politica Agricola Comunitaria. In questo senso, la multifunzionalità dell'impresa agricola, la gestione sostenibile e la valorizzazione del legame delle produzioni con il territorio costituiscono gli obiettivi principali - a partire da *Agenda 2000* - di sostegno al nuovo modello di un'agricoltura efficiente, economicamente redditizia e socialmente accettabile.

Secondo la PAC, il modello di agricoltura multifunzionale che si sta promuovendo, risponde a criteri di sostenibilità, concorre validamente alla salvaguardia del paesaggio, preserva l'ambiente naturale e la biodiversità, tutela la salvaguardia del benessere animale, fornendo un contributo fondamentale alla vita rurale e, oltretutto, viene incontro alle preoccupazioni e alle esigenze del consumatore per quanto riguarda la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari.

La previsione del principio di condizionalità previsto dalla riforma della PAC (cfr. D.M. 21 dicembre 2006, n. 12541, *Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del D.M.15 dicembre 2005* e successive modificazioni), richiede l'osservanza di requisiti obbligatori in materia ambientale e l'attuazione di buone pratiche agricole specificatamente indicate anche con riferimento all'uso dei fitofarmaci, alcune delle quali saranno ulteriormente rafforzate se viene approvata l'ulteriore riforma attualmente in discussione (Health Check della PAC).

A fronte di tali considerazioni, si evidenzia, pertanto, come il capitolo del Piano riguardante le aree protette non presenta sufficienti elementi di collegamento con le misure previste dalla Politica Agricola Comunitaria e propone un'interpretazione della l. 6 dicembre 1991, n. 394 *Legge quadro sulle aree protette* non rispondente alla ratio delle norme in essa contenute che tutelano ampiamente le attività agro-silvo-pastorali rispetto alle altre attività produttive.

Inoltre, solleva forti perplessità la parte del capitolo in cui si fa riferimento al metodo della *zonizzazione* previsto dalla l. 394 cit. Infatti, se si considera che la PAC prevede un modello di agricoltura orientata alla sostenibilità dovrebbero, senza dubbio, cadere alcune riserve all'esercizio di tale attività nelle aree protette, tanto che queste possono



verosimilmente essere contemplate nella zona B e, finanche, nella zona A, qualora già presenti.

In specie, per quanto concerne la zona A, appare decisamente restrittivo il divieto di ogni intervento che non abbia finalità esclusivamente conservativa, in quanto l'art. 12 della l. 394 cit. nello stabilire che il piano suddivide il territorio in zone aventi un diverso grado di protezione, stabilisce che nelle *riserve integrali* l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità, ma è concetto ben diverso in quanto tale condizione può essere mantenuta anche in presenza di attività agro-silvo-pastorali, purché queste ovviamente abbiano un impatto ambientale negativo. Non appare, dunque, condivisibile il concetto di escludere *a priori* l'attività agricola, considerando che l'agricoltura potrebbe svolgere attività di manutenzione del territorio e dell'ambiente tramite delle *conversioni con le pubbliche amministrazioni*, stipulate ai sensi di quanto previsto dall'art. 15. del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*

Anche per quanto concerne la zona B, i divieti previsti vanno ben al di là di quanto stabilito dall'art. 12, lett. b) della l. 394 cit. che consente le utilizzazioni produttive tradizionali e, dunque, anche l'attività agrisilvopastorale ove presente.

Pertanto, si ritiene che il capitolo sulle aree protette dovrebbe senz'altro essere riformulato alla luce delle considerazioni sopra effettuate e prevedere delle misure che garantiscano un impiego sostenibile dei fitofarmaci nelle aree protette che non penalizzi oltremodo le attività agricole delle imprese insistenti in tali aree.

Riservandoci di inviare successivamente ulteriori osservazioni, si inviano cordiali saluti.

Il Capo Area

Stefano MASINI